

===== **STATUTO DELLA** =====

===== **"FONDAZIONE AZZOAGLIO BEST EDUCATION - ETS"** =====

===== **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata** =====

===== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** =====

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa di "AZZOAGLIO BEST EDUCATION S.R.L. SOCIETA' BENEFIT", Erica Azzoaglio e Elena Cabutti la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE AZZOAGLIO BEST EDUCATION - ETS" (d’ora innanzi, la Fondazione). =====

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”). =====

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all’attività della Fondazione. =====

1.5. Ai fini del presente Statuto si specifica che i soggetti individuati al punto 7.1. che prendono parte alla Fondazione vengono genericamente nominati “Soci”. =====

===== **Art. 2 – Sede** =====

2.1. La Fondazione ha sede in Mondovì, in via Monviso 23. =====

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. =====

===== **Art. 3 – Scopo** =====

3.1. La Fondazione (quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione) si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata, a: =====

- perseguire il bene comune; =====

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; =====

- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. =====

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma: =====

- di azione volontaria; =====

- di produzione o scambio di beni e servizi; =====

- di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi; =====

- di mutualità. =====

3.3. Scopo della Fondazione è: l'educazione, la formazione, l'istruzione dei giovani favorendo l'attuarsi e il consolidamento di opere ed iniziative adeguate che tra l'altro esprimono compiutamente il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica tutelando e promuovendo il pluralismo delle istituzioni scolastiche nel rispetto dei diritti spettanti a tutti i cittadini. =====

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione si propone di: =====

1) attuare e promuovere programmi e iniziative a sostegno della formazione e istruzione dei giovani anche collaborando con gli enti pubblici e/o privati e/o con lo Stato e ricevendo contributi degli enti stessi; =====

- 2) promuovere, sostenere e favorire la formazione e istruzione anche mediante l'assegnazione di contributi borse di studio; =====
- 3) gestire scuole private anche paritarie di ogni ordine e grado; =====
- 4) promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti ed operanti nell'ambito della scuola, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse ed omogeneo indirizzo; =====
- 5) organizzare e favorire iniziative al fine di sostenere, far conoscere ed incrementare la presenza, il valore e l'azione della scuola, promuovere ed organizzare manifestazioni seminari convegni studi e conferenze corsi di formazione e di aggiornamento; =====
- 6) collaborare e partecipare ad enti istituti ed organismi sia pubblici che privati aventi finalità analoghe e con lo scopo di favorire lo sviluppo degli istituti beneficiari; =====
- 7) svolgere ogni attività economica finanziaria mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo ivi ricompresa la partecipazione in organismi ed enti di qualsiasi natura, società comprese; =====
- 8) partecipare alla gestione ed organizzazione di percorsi post diploma (ITS). =====

===== **Art. 4 – Oggetto** =====

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: =====

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- b) formazione universitaria e post-universitaria; =====
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; =====
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; =====

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 CTS. =====

Nei limiti sopra indicati l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. =====

Essa, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà quindi: =====

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria locatrice comodataria o comunque posseduti; =====
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi; =====
- d) partecipare ad associazioni enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli

della Fondazione; =====

e) promuovere ed organizzare manifestazioni mostre attività espositive e museali convegni incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione; =====

f) istituire premi e borse di studio; =====

g) svolgere attività di informazione formazione corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione; =====

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

Nel perseguimento degli scopi della Fondazione la stessa potrà svolgere attività attinenti ad essi per mezzo di società, di cui la Fondazione potrà possedere tutto o parte del capitale sociale, o di altre fondazioni; tali partecipazioni potranno essere acquisite a titolo oneroso o conferite da terzi-quando ritenuto opportuno. =====

Nello svolgimento delle attività sopraindicate e in genere nel proprio operare la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei membri fondatori sostenitori e partecipanti. =====

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. Salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci i membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione e non possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione ed è esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione. La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza sesso nazionalità condizioni economiche sociali politiche e religiose. =====

===== **Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti** =====

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. =====

===== **Art. 6 – Durata** =====

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata. =====

= Titolo II – Soci Fondatori, Partecipanti, Sostenitori, Onorari, a progetto =

== Art. 7 – Soci Fondatori, Partecipanti, Sostenitori, Onorari, a progetto ==

7.1. La Fondazione prevede la partecipazione, nelle modalità stabilite dal presente statuto, delle seguenti categorie di soci: =====

- Fondatori; =====

- Partecipanti; =====

- Sostenitori; =====

- Onorari; =====

- A Progetto. =====

===== **Art. 8 – Fondatori** =====

8.1. La Fondazione è stata costituita dai seguenti soci fondatori: =====

1. AZZOAGLIO BEST EDUCATION S.R.L. SOCIETA' BENEFIT; =====

2. Azzoaglio Erica; =====

3. Cabutti Elena. =====

8.2. Possono assumere la qualifica di Fondatore altre persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiono in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a corrispondere alla Fondazione un contributo minimo di Euro 75.000 che potrà essere suddiviso e versato anche in più annualità. =====

8.3. Il Consiglio Direttivo definirà la destinazione del contributo. =====

8.4. L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio Direttivo, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, che definirà anche le modalità di rappresentanza dei nuovi soci negli organi. =====

8.5. Sono fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Fondatori relative al trasferimento dei diritti amministrativi e di rappresentanza dei soci estinti o cessati ovvero in liquidazione. =====

===== **Art. 9 - Partecipanti** =====

9.1. Sono partecipanti persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiono in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a versare alla Fondazione un contributo minimo di 50.000, che potrà esser suddiviso e versato anche in più annualità, e a corrispondere una quota annuale al Fondo di Gestione che viene stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato al partecipante al momento dell'adesione. =====

9.2. Il Consiglio Direttivo definirà la destinazione del contributo. =====

9.3. L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio Direttivo, assunta con la maggioranza dei partecipanti. =====

9.4. La qualifica di Partecipante permane per il periodo per il quale la quota annuale è stata regolarmente versata. =====

===== **Art. 10 - Sostenitori** =====

10.1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori o Business Partner le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e il profilo della Fondazione o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante l'apporto di uno specifico contributo che potrà esser conferito anche in più annualità, nonché di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e comunicata al momento dell'adesione. =====

10.2. L'attribuzione della qualifica, l'ammontare e la destinazione del contributo, nonché della quota annuale sono definite da linee guida del Consiglio Direttivo, con delibera assunta con la maggioranza dei partecipanti. =====

10.3 La qualifica di Sostenitore permane per il periodo per il quale la quota annuale è stata regolarmente versata. =====

===== **Art.11 – Partecipanti Onorari** =====

11.1. Partecipanti Benemeriti (in alternativa: Partecipanti Onorari), i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti. Per questi partecipanti non è previsto un contributo di ingresso né una quota annuale. =====

===== **Art.12 – Partecipanti a progetto** =====

12.1. Partecipanti “a progetto”, ammessi in relazione a specifici progetti ed a tempo determinato secondo la durata e gli scopi del progetto stesso. Per questi partecipanti non è previsto un contributo di ingresso né una quota annuale. Può essere definito dal Consiglio Direttivo a carico dei partecipanti un contributo per la realizzazione del progetto. =====

===== **Art. 13 – Pluralità dei Partecipanti** =====

13.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Soci e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione, salvo diversa modalità approvata dal Consiglio Direttivo per la gestione della non pluralità dei soci con conseguente modifica del presente Statuto. =====

===== **Art. 14 - Diritti e obblighi dei Soci** =====

14.1. I Soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 15 - Ammissione dei Soci** =====

15.1. L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile e a versare il contributo una tantum stabilito del presente statuto o dal Consiglio direttivo nonché a versare la eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. =====

15.2. La Fondazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che manifestamente o notoriamente non condividano gli scopi e gli ideali della Fondazione. =====

15.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. =====

15.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. =====

15.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. =====

15.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. =====

15.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo e di revisione, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. =====

15.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

15.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. =====

===== **Art.16 – Esclusione e recesso** =====

16.1. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; =====

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =====

- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali. =====

16.2. Nel caso di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta; =====

- apertura di procedure di liquidazione; =====

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; =====

- la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale. =====

16.3. L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal regolamento contenente il Codice etico adottato ai sensi dell'art. 57 del presente Statuto. =====

16.4. I Fondatori che abbiano partecipato fin dal momento della costituzione della Fondazione non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme indicate nel Codice etico. =====

16.5. I Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. =====

16.6. La perdita della qualificazione di Fondatore, Partecipante e Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione. =====

16.7. In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica che sia Fondatore, Partecipante o Sostenitore, l'assemblea dei Fondatori può riconoscere la medesima qualifica in capo ai soci dell'ente cessato o estinto, anche in deroga alle relative norme del presente statuto. =====

===== **Titolo III - Patrimonio ed entrate** =====

===== **Art. 17 – Patrimonio Iniziale** =====

17.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). =====

===== **Art. 18 – Entrate** =====

18.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: =====

- a) il percepimento della Quota Annuale; =====
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- c) gli apporti dei Soci diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Soci non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; =====
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; =====
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; =====
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione; =====
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. =====

===== **Art. 19 - Quota Iniziale e Quota Annuale** =====

19.1. L'assunzione della qualità di Socio Partecipante e Sostenitore è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale"). =====

19.2. Ogni Socio Partecipante e Sostenitore è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale"). =====

19.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro: =====

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; =====

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso. =====

===== **Art. 20 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =====

20.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS. =====

20.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Soci, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile. =====

20.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà del Socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 21 - Irripetibilità di apporti e versamenti** =====

21.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio alla Fondazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Socio dalla Fondazione. =====

21.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. =====

===== **Art. 22 – Incremento del patrimonio** =====

22.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: =====

a) per effetto di apporti dei Soci destinati a incremento del patrimonio della

Fondazione; =====

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Soci destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; =====
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. =

===== **Art. 23 – Salvaguardia del patrimonio** =====

23.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

23.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. =====

23.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. =====

===== **Art. 24 – Divieto di distribuzione** =====

24.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. =====

===== **Art. 25 – Patrimoni destinati a uno specifico affare** =====

25.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c. =====

===== **Titolo IV – Sistema di Governance** =====

===== **Art. 26 – Organi** =====

26.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"): =====

- a) l'Assemblea dei Fondatori; =====
- b) l'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori; =====
- c) Il Consiglio Direttivo; =====
- d) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"); =====
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"); =====
- f) il Tesoriere, se nominato; =====
- g) l'Organo di Controllo; =====
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); =====
- i) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo). =====
- l) il Comitato Scientifico, se nominato. =====

26.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'Assemblea a cui compete la nomina. =====

===== **Sezione I – Assemblea dei Soci Fondatori** =====

===== **Art. 27 – Principi generali** =====

27.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione. =====

27.2. Ogni Socio Fondatore ha diritto di intervenire all'Assemblea. =====

27.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti. =====

27.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. =====

===== **Art. 28 – Competenze dell'assemblea** =====

28.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di esercizio. =====

28.2. L'Assemblea inoltre: =====

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione; =====

b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e ne dispone la revoca; delibera l'eventuale compenso annuale nonché il compenso annuale dei membri del comitato esecutivo se nominato; =====

c) nomina l'Organo di Controllo e ne determina l'eventuale compenso e ne dispone la revoca; =====

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne determina l'eventuale compenso e ne dispone la revoca; =====

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; =====

g) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; =====

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; =====

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 29 - Convocazione dell'Assemblea** =====

29.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei Soci Fondatori o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. =====

29.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Regione Piemonte. =

29.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. =====

29.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) ai Soci Fondatori, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Soci;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente. =

29.5. Qualora il numero dei Soci superi le 10 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione. =====

29.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci Fondatori, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

===== **Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea** =====

30.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più

anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Socio Fondatore. =

30.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. =====

30.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. =====

===== **Art. 31 - Deliberazioni dell'Assemblea** =====

31.1. L'Assemblea è validamente costituita: =====

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Fondatori; =====

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori che vi intervengano. =====

31.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. =====

31.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci Fondatori che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. =====

31.4. Ogni Socio Fondatore ha diritto a un voto. =====

31.5. Ogni Socio Fondatore può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea a terzi ovvero ad altro Socio Fondatore che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe. =====

31.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega. =====

31.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci Fondatori, tanto in prima che in seconda convocazione. =====

31.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. =

31.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza. =====

31.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci Fondatori. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; =====

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 32 - Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori** =====

32.1. L'Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori è costituita da tutti i Partecipanti e da tutti i Sostenitori e delibera in merito alla individuazione e alla nomina di un terzo dei componenti del Comitato Scientifico ed alla presa d'atto delle politiche di indirizzo e gestionali del Consiglio Direttivo nonché delle comunicazioni ed informative rese da tale organo. =====

32.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente qualora si renda necessario nominare il Comitato Scientifico ovvero ricevere comunicazioni da parte del Consiglio Direttivo. Per la convocazione si osservano le norme dettate in materia di Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'articolo 29 punti 2, 3 e 4 e 6 del presente statuto. =====

32.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente. =====

32.4. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. =====

32.5. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. =====

32.6. L'Assemblea è validamente costituita: =====

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti e dei Sostenitori; =====

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti e dei Sostenitori che vi intervengano. =====

32.7. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. =====

32.8. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti e i Sostenitori che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti e dei Sostenitori. =====

32.9. Ogni Partecipante e Sostenitore ha diritto a un voto. =====

32.10. Ogni Partecipante e Sostenitore può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante o Sostenitore che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. =====

32.11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti e Sostenitori presenti, in proprio o per delega. =====

32.12. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. =

32.13. Non è ammesso il voto per corrispondenza. =====

32.14. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo la disciplina prevista all'articolo 31.10, nel caso in cui il numero dei Partecipanti e Sostenitori diventi cumulativamente maggiore a tre. =====

===== **Sezione III – Consiglio Direttivo** =====

===== **Art. 33 – Competenza del Consiglio Direttivo** =====

33.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile,

nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. =====

33.2. Al Consiglio Direttivo compete di: =====

- a) nominare il Segretario e disporre la revoca; =====
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; =====
- c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; =====
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; =====
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30/11; =====
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Soci; =====
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei Soci; =====
- h) deliberare in ordine alla destinazione del contributo versato dai Fondatori e dai Partecipanti; =====
- i) deliberare in ordine alla quota annuale da corrispondere al Fondo di Gestione da parte dei Partecipanti; =====
- j) deliberare in ordine all'ammontare e alla destinazione del contributo della quota annuale versato dai Sostenitori; =====
- k) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune; =====
- l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione; =====
- m) assumere e gestire il personale dipendente; =====
- n) nominare il Tesoriere, se ritenuto opportuno; =====
- o) approvare il piano pluriennale delle attività (business plan pluriennale); =====
- p) stabilire le linee guida ed i requisiti per assumere la qualifica di socio Fondatore/Sostenitore /Partecipante a Progetto, Partecipante Onorario della Fondazione; =====
- q) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni; =====
- r) deliberare sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; =====
- s) proporre all'Assemblea dei Fondatori le modifiche al presente Statuto; =====
- t) deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni; =====
- u) nominare i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati; =====
- v) approvare i Regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione, rimessi alla sua competenza dallo statuto; =====
- w) approvare il codice etico, se previsto; =====
- x) approvare tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti; =====
- y) nomina i membri del Comitato Scientifico, fatta salva la nomina del terzo spettante all'Assemblea dei Partecipanti, se nominata, e ne designa il Presidente. =

33.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. =

33.4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri suoi membri, determinando i limiti della delega e il relativo compenso, nonché conferire procure speciali al Direttore Generale, se previsto, e ad altri dirigenti. =====

===== **Art. 34 - Composizione del Consiglio Direttivo** =====

34.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono

compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e, se nominato, il Tesoriere.

34.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio Fondatore ovvero che sono indicate da Soci Fondatori. =====

34.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

34.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza =====

===== **Art. 35 – Compenso dell'incarico** =====

35.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo conseguono oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, anche l'eventuale compenso deliberato ai sensi dell'art. 28.2. =====

===== **Art. 36 – Durata della carica** =====

36.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. =====

36.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

36.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'Assemblea dei Fondatori deve essere tempestivamente convocata al fine della nomina di un nuovo Consigliere. =====

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea dei Fondatori in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. =====

36.4. I Consiglieri sono rieleggibili. =====

===== **Art. 37 – Convocazione del Consiglio Direttivo** =====

37.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo. =====

37.2. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. =====

37.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima. =====

37.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

===== **Art. 38 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo** =====

38.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. =====

38.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. =====

38.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

38.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 100.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

38.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

38.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del Consiglio Direttivo. =====

38.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. =====

38.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

f) non sono ammessi il voto per delega o per corrispondenza. =====

===== **Art. 39 – Responsabilità dei Consiglieri** =====

39.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS. =====

===== **Art 40 – Comitato Esecutivo** =====

40.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2, 3 o 4 consiglieri.

40.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo. =====

40.3. Il Comitato Esecutivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione. =====

===== **Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere** =====

===== **Art. 41 Presidente e Vice Presidente** =====

41.1. Il presidente della Fondazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

41.2. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: =====

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; =====

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello

Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; =====

c) convocare l'Assemblea dei Soci Fondatori e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; =====

d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio; =====

e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti. =====

41.3. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. =====

41.4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. =====

41.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

===== **Art. 42 Segretario** =====

42.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione. ==

42.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. =====

42.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti. =====

===== **Art. 43 Tesoriere** =====

43.1. Il Tesoriere: =====

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; =====

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =====

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. =====

===== **Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale** =====

===== **Art. 44 – Composizione dell'Organo di Controllo** =====

44.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

44.2. In caso di nomina di un Controllore Unico può essere nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori possono essere nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. =====

44.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

44.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

44.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

= Art. 45 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo =

45.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: =====

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; =====

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione; =====

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; =====

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; =====

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità. =====

===== Art. 46 – Durata in carica dell'Organo di Controllo =====

46.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. =====

46.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. =====

===== Art. 47 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo =====

47.1. L'Organo di Controllo: =====

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; =====

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; =====

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; =====

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; =====

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS; =====

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS; =====

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

47.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. =====

47.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. =====

47.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. =====

47.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima. =====

47.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. =====

47.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

47.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. =====

47.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

47.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori. =====

47.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. =====

47.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di

convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 48 – Compenso dell'organo di controllo** =====

48.1. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito dall'Assemblea dei Fondatori. =====

===== **Art. 49 – Esercizio della funzione di revisione legale** =====

49.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

Art. 50 – Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale =====

50.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art 28. CTS. =====

Sezione V- Comitato Scientifico =====

===== **Art 51 – Comitato Scientifico** =====

51.1. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto tra un minimo di tre e un massimo di 21 membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione. Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento. Il Comitato Scientifico dura in carica per tre esercizi. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del mandato della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista dall'organo che li ha nominati, il quale provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato o del Presidente del Consiglio Direttivo, il quale partecipa ai lavori. Ai componenti del Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate della carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Controllo. =====

===== **Titolo VI – Bilanci, libri e scritture** =====

===== **Art. 52 – Esercizi** =====

52.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. =====

===== **Art. 53 – Bilancio d'esercizio** =====

53.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo le disposizioni dell'art. 2.423 ss c.c., in quanto compatibili e approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini previsti per le società per azioni. =====

===== **Art. 54 – Bilancio sociale** =====

54.1. E' predisposto e depositato il bilancio sociale per ogni esercizio. =====

===== **Art. 55 – Scritture contabili** =====

55.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dall'art. 2.214 c.c. e dalle vigenti disposizioni. =====

===== **Art. 56 – Libri della Fondazione** =====

56.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la

Fondazione tiene: =====

a) il Libro dei soci =====

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; =====

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti e Sostenitori; =====

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; =====

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo. =

56.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. =====

56.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Fondatore, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi. =

56.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

56.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

56.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Soci e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

===== **Art. 57 – Codice Etico** =====

57.1. La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento. =====

57.2. Il codice etico è adottato dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Titolo VII– Estinzione e scioglimento** =====

===== **Art. 58 – Devoluzione del patrimonio** =====

58.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Fondatori. =====

===== **Titolo VIII – Arbitrato** =====

===== **Art 59 – Clausola compromissoria** =====

59.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. =====

59.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. .

59.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la

Fondazione ha sede. =====

59.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. =====

===== **Art 60 – Clausola di chiusura** =====

60.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni. =====

F.to Erica Azzoaglio =====

F.to Elena Cabutti =====

F.to Stefania Mattioli (teste) =====

F.to Cristina Pellegrino (teste) =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====